

Roma, 28 maggio 2021

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

Segnalazione

NEWS – Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2021_116_S

OGGETTO: “Temi di interesse – In breve (a cura dell’Avv. Giuseppe Giangrande)”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Compensi percepiti dagli eredi, la regolarizzazione del committente**

Se gli eredi del professionista deceduto non possono emettere la fattura relativa ai crediti maturati dal de cuius nei confronti di una società fallita, perché la partita Iva dello stesso è cessata, il curatore fallimentare della debitrice potrà emettere un'autofattura elettronica tramite Sdi, solo se la “partita” non è cessata da più di cinque anni. Diversamente dovrà ricorrere all'autofattura cartacea, con le modalità prescritte dall'articolo 6, comma 8, del Dlgs n. 471/1997, le quali esigono che, oltre all'emissione dell'autofattura, il cessionario/committente (il curatore) corrisponda all'erario l'Iva relativa al compenso pagato, con la conseguenza che agli eredi andrà versato il corrispettivo al netto dell'imposta. È la conclusione raggiunta dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 344 del 14 maggio 2021. Come detto, la precisazione è stata sollecitata dal curatore fallimentare della società che, all'atto di assolvere il debito maturato dalla stessa nei confronti del professionista deceduto, si è trovato di fronte al problema di regolarizzare la questione e considerato che, a partire dal 1° gennaio 2019, vige l'obbligo di fatturazione elettronica, ha chiesto all’Agenzia con quale modalità assolvere l'adempimento, dal momento che l'assenza di una partita Iva attiva del professionista precluderebbe, a suo avviso, l'emissione dell'autofattura attraverso il Sistema di interscambio. In particolare, l'istante ritiene corretto applicare alla lettera l'articolo 6, comma 8, del Dlgs n. 471/1997, presentando all'ufficio dell’Agenzia delle entrate competente un documento in duplice copia dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del decreto Iva e, stante l'attuale emergenza Covid-19, inviando a mezzo Pec la documentazione sottoscritta digitalmente. Riguardo alla rilevanza ai “ni Iva dei compensi percepiti dopo la cessazione dell'attività professionale, l’Agenzia delle entrate ricorda di essersi espressa con diversi documenti di prassi, tra i quali, di recente, la risoluzione n. 34/2019, con la quale ha precisato che “in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono

chiudere la partita IVA del professionista defunto sino a quando non viene incassata l'ultima parcella”, salvo anticipare la fatturazione delle prestazioni rese dal de cuius. Nel caso in esame, stante la chiusura anticipata della partita Iva, nonché la successiva inerzia degli eredi, nonostante la richiesta del curatore di emettere la fattura, sorge l'obbligo per quest'ultimo di regolarizzare l'operazione come prescritto dal citato comma 8 dell'articolo 6, del Dlgs n. 471/1997. Detto questo, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 3 del Dlgs n. 127/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2019, vanno emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di interscambio. In particolare, il cessionario/committente, nel caso di omessa fattura da parte del cedente/prestatore o di ricezione di una fattura irregolare, previo versamento dell'Iva con F24 ove richiesto, deve emettere un'autofattura con il "Tipo Documento" TD20, indicando l'imponibile, la relativa imposta, ovvero gli importi per i quali non si applica l'imposta, come cedente/prestatore l'effettivo cedente o prestatore e come cessionario/committente se stesso, come specificato nelle “specifiche tecniche” allegate al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 aprile 2020, "Versione 1.6.2" del 26 novembre 2020.

Fonte: Fisco Oggi, *Compensi percepiti dagli eredi, la regolarizzazione del committente*, 14 maggio 2021.

➤ **Obbligatoria la contabilità anche per l'attività istituzionale delle Onlus**

Anche sulle Onlus grava un obbligo di tenuta della contabilità in relazione sia all'attività istituzionale che a quella connessa: in mancanza, i contributi pubblici accreditati sul conto corrente possono essere sequestrati. Sono queste le precisazioni offerte dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19163 depositata lo scorso 17 maggio. Il caso riguarda una Onlus, la quale aveva ricevuto finanziamenti pubblici dalla Regione Campania ma che si vedeva sequestrati i conti sui quali venivano accreditati, essendo stato ritenuto sussistente un nesso di derivazione con il reato tributario di cui all'articolo 4 D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione infedele), non essendo mai stati i suddetti contributi contabilizzati. La Onlus promuoveva ricorso per cassazione, evidenziando che le somme avevano provenienza lecita e che, quindi, non potevano derivare dal reato contestato. Tra l'altro la Onlus contestava l'affermazione del Tribunale secondo la quale il finanziamento regionale avrebbe dovuto essere contabilizzato: ai sensi dell'articolo 10 D.Lgs. 460/1997 le attività istituzionali godono infatti di un trattamento fiscale agevolato. Il contributo pubblico era stato erogato dalla Regione per la ristrutturazione di un immobile, ed era dunque finalizzato alla realizzazione degli scopi istituzionali, ragion per cui non doveva essere contabilizzato per poter essere recuperato a tassazione. Di diverso avviso si è però mostrata la Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto che le somme fossero comunque soggette all'obbligo di contabilizzazione "indipendentemente dal fatto che fossero esenti da tassazione e dall'obbligo della relativa dichiarazione fiscale". Invero l'articolo 20 bis D.P.R. 600/1973 (la cui abrogazione è prevista dall'articolo 102 D.Lgs. 117/2017) prevede espressamente che le Onlus, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono "in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la

situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22". Sussiste, quindi, in capo alle Onlus, un obbligo di contabilizzazione che, sebbene preveda semplificazioni rispetto all'ordinario regime previsto per le imprese commerciali, è comunque finalizzato a garantire trasparenza ed efficienza nella loro gestione, anche in considerazione delle importanti agevolazioni fiscali previste. Pertanto, la Corte di Cassazione ha ritenuto corretto quanto statuito dal Tribunale, il quale, in mancanza di una contabilità, ha ritenuto impossibile ricostruire la destinazione effettiva dei contributi pubblici e ha qualificato sequestrabili le somme sul conto corrente, in quanto confluite nella ricostruzione della base imponibile sulla quale è stato calcolato l'importo delle imposte evase. Tra l'altro le somme erano già presenti sul conto alla data di commissione del reato, ragion per cui deve ritenersi legittimo il sequestro. Come infatti ricordato dalla Corte di Cassazione con la sentenza in esame *"se è sempre legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, senza che sia necessaria la dimostrazione del nesso di derivazione delle somme di denaro presenti sui conti correnti o sui depositi bancari riconducibili all'indagato al momento della commissione del delitto, invece per le somme di valore corrispondente entrate a far parte del suo patrimonio in un momento successivo occorre dimostrare che esse siano in qualche modo collegabili al reato e dunque ad esso legate da un rapporto di derivazione, anche indiretta"*. Le somme presenti sul conto già prima dell'accertamento del reato, seppur derivanti da un accredito della Regione, sono state pertanto pienamente ricondotte al profitto del reato, inteso quale risparmio di spesa derivante dal delitto presupposto.

Fonte: Lucia Recchioni, *Obbligatoria la contabilità anche per l'attività istituzionale delle Onlus*, in *eNews.it*, 18 maggio 2021.

➤ **Accertamento alla scissa: ok all'uso delle passività trasferite alla beneficiaria**

In caso di accertamento sulla società scissa, a rettifica dell'imponibile di un periodo d'imposta ante scissione, è ugualmente possibile richiedere - mediante modulo Ipea - lo scomputo dal maggiore imponibile delle perdite pregresse, anche se ciò comporta una rideterminazione delle perdite trasferite alle beneficiarie. È il principio affermato dalla Ctr Lombardia, sezione 13, con la sentenza 972/2021. La vicenda nasce a seguito di un avviso di accertamento notificato, in relazione al periodo d'imposta 2012, a una società italiana oggetto di scissione parziale proporzionale con efficacia a partire dal periodo d'imposta successivo (1° gennaio 2013). In particolare, l'ufficio accerta un maggiore imponibile in relazione a dividendi di fonte estera, negando - peraltro - l'utilizzo a scomputo di tale maggiore imponibile delle perdite pregresse di cui la società disponeva in tale periodo d'imposta; scomputo che la società aveva nel frattempo richiesto mediante presentazione del modulo a tal fine espressamente previsto dall'ordinamento (modulo Ipea). L'ufficio, in particolare, ritiene non consentito l'utilizzo delle perdite pregresse della scissa per la quota ormai assegnata alla beneficiaria della scissione, in quanto la determinazione delle perdite oggetto di scissione deve considerarsi ormai cristallizzata, risultando dunque legittimo il loro eventuale utilizzo in capo alla scissa solo nella misura attribuita in sede di scissione. I giudici di primo grado confermano l'avviso di accertamento, anche su questo specifico profilo, e la società

ricorre in appello. Il collegio di secondo grado, chiamato dunque a stabilire se la scissione parziale proporzionale datata 2013 abbia o meno valenza ostativa al riconoscimento integrale delle perdite di periodo 2012 richieste a scomputo dalla società appellante con il modello Ipea, ribalta la decisione di primo grado. Secondo la Ctr, infatti, il mancato riconoscimento integrale delle perdite si pone in contrasto con i principi espressi, in materia di scomputo delle perdite nell'ambito dell'attività di accertamento, dall'agenzia delle Entrate nella circolare numero 15/E del 28 aprile 2017. Anche nel caso di scissione proporzionale, dunque, trova applicazione il principio generale, enunciato nella circolare, secondo il quale l'utilizzo delle perdite «mira a ripristinare la situazione che si sarebbe realizzata qualora il contribuente avesse dichiarato sin da subito il proprio imponibile nella misura corretta». Ora, applicando tale principio, è legittimo rettificare a posteriori le perdite fiscali risultanti in dichiarazione, riducendole della quota utile ad assorbire il maggiore imponibile successivamente accertato, e di conseguenza rideterminare la quota di perdite residue da attribuire in sede di scissione. In altri termini, il collegio condivide la tesi secondo la quale il procedimento di scomputo delle perdite nell'ambito di attività di accertamento mira a ripristinare la situazione che si sarebbe verificata qualora il contribuente avesse dichiarato sin da subito il proprio imponibile nella misura corretta, in quanto dalla lettura coordinata della disciplina in materia non si ricavano motivi per ritenere che tale principio non debba operare in caso di scissione. La Ctr accoglie quindi l'appello della società e - a rettifica di quanto deciso in primo grado - acconsente all'utilizzo delle perdite pregresse a riduzione del maggiore imponibile accertato.

Fonte: Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, *Accertamento alla scissa: ok all'uso delle passività trasferite alla beneficiaria*, in *Il Sole 24Ore*, 24 maggio 2021.

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/ci